

camento questi canoni enfiteuci possono il giorno dopo affrancarsi, mediante una corrisponsione di una rendita sul Gran Libro equivalente al loro ammontare, così ne concludeva l'onorevole Capone, che visto l'infelice stato dei nostri pubblici valori, lo Stato ci rimetteva in sostanza il 60 per cento del valore dei beni stessi.

Ora mi permetta anzitutto l'onorevole Capone di porgli questo dilemma: o lo Stato davvero ci perde se vende i beni col metodo delle enfiteusi, ed allora egli non debbe proporre l'estensione di questo metodo al rimanente del regno, oppure lo Stato non ci perde ed allora cade il suo argomento ed invero io credo che lo Stato non ci perda. Esamini l'onorevole Capone quanto succede in Sicilia, e vedrà che all'atto pratico l'acquirente tiene esatto e perfetto conto dell'agevolezza che egli ha di poter affrancare con rendita pubblica i canoni, che pattuisce, e quindi in occasione dell'asta pubblica cui i beni si vendono, egli aumenta la sua offerta di canone enfiteutica o rendita pubblica, in guisa che in realtà egli fa un'offerta pari al valore venale dei beni.

Non regge quindi l'argomento che lo Stato abbia danno dal sistema delle enfiteusi. Non può del resto venire in mente a nessuno che abbia conoscenza delle condizioni della Sicilia il proporre di abolire per ora la legge del 10 agosto 1862, la quale vi produce effetti veramente benefici.

E l'onorevole Capone e l'onorevole Toscanelli debbono rallegrarsi di ciò che succede in Sicilia, perchè così essi avranno un valido argomento per promuovere la questione dell'enfiteusi, e ben comprendono che non c'è danno alcuno a rimandare questa questione ad una altra volta, perchè quantunque lo Stato prenda possesso dei beni ecclesiastici, tuttavia un qualche tempo ci deve correre di mezzo, e noi avremo agio di deliberare la legge che ne ordina i modi. Io poi sono d'avviso che il ministro delle finanze abbia delle ragioni evidenti per presentare presto un progetto di legge, con cui determinare il modo di vendere questi beni. Il concetto dell'articolo 11, cui l'articolo 37, si conforma è adunque che mentre esistono le corporazioni, il privato che va ad offrire un canone ai corpi morali ed alle Commissioni che li rappresentano possa diventar proprietario di questi beni: che si continui sul piede attuale fino a che la proprietà dei beni sia passata al demanio il quale subentrerà a ricevere il canone offerto dagli acquirenti alle stesse condizioni, cui lo accettavano i corpi morali.

Cosicchè per ciò che riguarda i privati, è giusta quel che disse l'onorevole mio amico Cortese indifferente ai siciliani che si facciano le operazioni enfiteutiche per conto dei frati o del demanio. Sarà però tolta ogni dubbiezza, e sarà assicurato allo Stato quel vantaggio, cui giustizia vuole che egli abbia dritto, se, giusta la proposta Cortese, si dica esplicitamente che quando

i beni ecclesiastici sono passati al demanio, subisca questo la sorte che gli spetta come proprietario ed abbia i vantaggi e gl'inconvenienti che possono derivare da questa sua qualità: tutto ciò si otterrebbe adottando un emendamento, sul quale chiedo l'attenzione della Commissione, ed il quale dicesse: le disposizioni della legge saranno proseguite per il termine di tre anni dalla pubblicazione di questa legge, anche dopo la devoluzione dei beni allo Stato, a termini dell'articolo 11. Il resto dell'articolo potrebbe essere annullato.

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasio ha domandato la parola.

DE BLASIO TIBERIO. Sulla pregiudiziale.

CAPONE. Io domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Capone domanda la parola per un fatto personale, ma io questo fatto personale non lo vedo.

CAPONE. Lasci che io lo annunci ed allora lo vedrà.

L'onorevole Sella ha detto che io sono illogico nelle mie conclusioni. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il regolamento dice che il fatto personale deve riguardare la persona, non le opinioni. Se l'onorevole Sella ha detto che l'onorevole Capone è illogico nei suoi argomenti, o nelle sue conclusioni, ha inteso confutarne le opinioni, non offenderne la persona.

CAPONE. Perdoni, la logica è in tutti i ragionamenti; mi si fa imputazione di sragionare...

PRESIDENTE. Lasci dire, e poi parlerà, se le mie osservazioni non le sembreranno giuste.

Se il confutare gli argomenti di un preopinante e l'obbiettare che non è logico nelle sue conclusioni, potesse considerarsi come un'offesa alla persona, tutti, o quasi tutti gli oratori che si sentono contraddetti, avrebbero il diritto di domandare la parola per un fatto personale. Io non ci vedo fatto personale, e non le do la parola.

CAPONE. È fatto personale. Debbo dare spiegazioni.

PRESIDENTE. Siccome insiste l'onorevole Capone, onde aver la parola per un fatto personale, domando alla Camera se creda che gliela debba dare. Chi è di questa opinione è pregato d'alzarsi.

Voci. No! no! (*Nessuno si alza*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole De Blasio Tiberio.

DE BLASIO TIBERIO. Io non posso dividere in nessun modo l'opinione dell'onorevole relatore intorno alla questione pregiudiziale.

Ciò che vincola la Camera, ciò che deve fissare il criterio della Camera è l'articolo che è stato votato.

L'articolo 11 dice:

« Salve le eccezioni contenute nei seguenti articoli tutti i beni di qualunque specie appartenenti alle cor-